

rivalutati), **andranno liquidati, dapprima, sull'intero capitale** (rivalutato anno per anno), **per il periodo che va dall'insorgenza dell'obbligazione al pagamento dell'acconto e, poi, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.**

10.2 *Debiti liquidi e illiquidi (le Sezioni Unite sul luogo di adempimento)*

Nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie si distingue, poi, tra **obbligazioni liquide e obbligazioni illiquide.**

Alla luce di quanto detto, è chiaro che i debiti di valore rientrano *ex se* nella seconda categoria. Avendo ad oggetto un bene diverso, del cui significato economico il denaro costituisce solo l'equivalente pecuniario, essi sono per natura debiti illiquidi, rispetto ai quali la determinazione del *quantum debeatur* passa necessariamente attraverso il complesso meccanismo giudiziale di liquidazione sopra descritto.

Tanto premesso, occorre comprendere l'**effettiva portata del carattere della liquidità** e, in specie, se debba considerarsi liquida solo l'obbligazione pecuniaria il cui importo sia determinato in modo preciso e puntuale dal titolo (in via diretta o indiretta, allorché il titolo si limiti a individuare i criteri per la sua successiva determinazione, ma l'applicazione di questi necessiti di mere operazioni aritmetiche portando a un risultato certo e univoco), ovvero se vada reputata liquida anche quell'obbligazione il cui importo sia determinato dal creditore al momento della domanda giudiziale e, dunque, sia fondato, non già su di un titolo preciso, bensì sull'autoliquidazione del creditore.

La questione assume evidente rilevanza pratica atteso che, come noto, **al carattere liquido dell'obbligazione si ricollegano importanti conseguenze in punto di regime giuridico, sostanziale e processuale.**

Innanzitutto, la natura liquida dell'obbligazione incide sulla determinazione del **luogo di adempimento** che è **il domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. (c.d. obbligazioni portables)** anziché il domicilio del debitore, secondo la regola generale e residuale dell'ultimo comma del medesimo articolo (c.d. obbligazioni *quérables*). A sua volta, il luogo di adempimento rileva ai fini del prodursi della **mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.**, che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine per l'adempimento e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, nonché ai fini dell'individuazione del **foro competente in caso di lite giudiziaria ex art. 20 c.p.c. che** per le cause relative ai diritti di obbligazione è (anche, oltre, cioè, a quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta) **il *forum destinatae solutionis*.**

A fronte dei contrastanti orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, **le Sezioni Unite (13 settembre 2016, n. 17989) hanno concluso nel senso che deve ritenersi liquida soltanto l'obbligazione pecuniaria il cui importo sia "cartolare", sia, cioè, determinato in modo puntuale dal titolo originario o direttamente o, anche, indirettamente, allorché il titolo si limiti a indicare i criteri per la sua successiva determinazione ma l'applicazione di questi necessiti di mere operazioni aritmetiche portando a un risultato certo e univoco. Liquidità significa,**

in ultima istanza, **che la somma dovuta risulta univocamente dal titolo originario, senza che per determinarla sia necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.**

La Cassazione approda a tale conclusione sulla base della **valutazione sistematica degli effetti, sopra descritti, che l'ordinamento annette alla liquidità di un'obbligazione pecuniaria** (la natura portabile dell'obbligazione pecuniaria *ex art. 1182, comma 3, c.c.*, la *mora ex re* ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c. e, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il *forum destinatae solutionis*). Se si accedesse, infatti, alla soluzione che consente di reputare liquide anche le obbligazioni il cui importo, non determinato dal titolo, venga specificato dal creditore solo nella domanda giudiziale, si produrrebbero effetti iniqui in danno del debitore: in primo luogo, in patente contrasto con il disposto dell'art. 1218 c.c., la mora (con annessa responsabilità *ex art. 1224 c.c.*) scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore incolpevole, la cui prestazione non era in concreto possibile perché l'ammontare della stessa era ancora incerto; in secondo luogo, in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale, si attribuirebbe al mero arbitrio del creditore il potere di scelta del foro giurisdizionalmente competente.

Le indicate **esigenze di protezione del debitore rendono, pertanto, necessaria un'interpretazione restrittiva della nozione di liquidità del credito, che sia ancorata a dati certi e oggettivi direttamente emergenti dal titolo originario** e non già alla arbitraria ed unilaterale determinazione del creditore al momento della formulazione della domanda giudiziale.

In conclusione, occorre chiedersi **se l'obbligazione illiquida sia** da configurare come **debito di valore o di valuta**. Chiarito, cioè, che tutte le obbligazioni di valore sono senz'altro illiquide, ci si chiede se valga anche la regola contraria e possa affermarsi che tutte le obbligazioni illiquide sono, per ciò stesso, di valore, sul presupposto implicito della incompatibilità del carattere della illiquidità con la nozione di debito di valuta.

Partendo dal presupposto che l'obbligazione illiquida non ha ad oggetto un bene diverso dal denaro, ma solamente denaro non determinato, sulla questione si è sollevato un **dibattito giurisprudenziale**. Secondo una **prima tesi per debiti di valuta si intendono solo debiti certi e liquidi** che non abbisognano di alcuna operazione diversa da quella aritmetica. Quindi, in caso di obbligazioni illiquide, si dovranno applicare i principi propri dei debiti di valore. **Altra tesi** ritiene, al contrario, che **il discrimen** tra le obbligazioni non è la natura illiquida o meno dell'obbligazione, ma piuttosto il fatto che **il denaro costituisca o meno oggetto originario** della stessa. La circostanza che l'obbligazione abbia ad oggetto originariamente il denaro – anche se non ancora determinato – consente di qualificarla quale debito di valuta.

10.3 *Il principio della fertilità delle obbligazioni pecuniarie: l'obbligazione di interessi*

10.3.1 *Caratteri generali*

Per **obbligazione pecuniaria di interessi** si intende **un particolare tipo obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio che, in quanto frutto civile** (art.

820, comma 3, c.c.), **si aggiunge periodicamente e percentualmente a un'obbligazione pecuniaria avente carattere principale, detta capitale** (FRANZONI).

Il codice civile all'**art. 820, comma 3** definisce i frutti civili come ciò che si ritrae dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. **Quando la cosa oggetto di godimento altrui sia costituita da un capitale in denaro, i frutti civili prendono il nome di interessi.** Si parla in proposito di **principio di naturale fecondità del denaro**, ovvero, **di naturale fertilità dell'obbligazione pecuniaria**: ogni qual volta sia convertito a proprio vantaggio l'uso di denaro altrui sorgono interessi, variabili in funzione del capitale, del tasso di interesse e del tempo, volti a compensare il creditore dell'indisponibilità del denaro stesso. Il principio di naturale fecondità del denaro trova esplicitazione normativa all'**art. 1282 c.c.** ai sensi del quale **i crediti pecuniari liquidi** – ossia determinati nel loro ammontare – **ed esigibili** – cioè non sottoposti né a termine né a condizione e, pertanto, soggetti a immediato adempimento – **producono interessi di pieno diritto**, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

I **caratteri generali dell'obbligazione di interessi** sono: l'accessorietà, l'omogeneità, la periodicità, la proporzionalità e la sterilità.

L'**accessorietà** esprime il nesso che lega l'obbligazione di interessi a quella pecuniaria di capitale, nel senso che la prima è dipendente dalla seconda, avente carattere principale. L'accessorietà è **genetica** (il debito di interessi nasce solo se v'è una obbligazione capitale e in ragione dell'esistenza dell'obbligazione pecuniaria principale), **conformativa** (nel senso che il regime giuridico dell'obbligazione principale conforma quello dell'obbligazione di interessi sì che i caratteri di quest'ultima ricalcano in linea di massima quelli del debito capitale: si pensi, ad esempio, al regime delle garanzie, alla previsione di eventuali limiti alla pignorabilità e alla rinunciabilità) e **funzionale** (nel senso che, ove venga meno l'obbligazione principale viene meno anche quella di interessi. Tale accessorietà funzionale di tipo unilaterale non esclude, peraltro, che l'obbligazione di interessi possa essere oggetto di autonome vicende circolatorie, dispositive ed estintive, anche con riguardo alla prescrizione).

L'**omogeneità** indica l'appartenenza dei beni di cui sono costituiti gli interessi allo stesso genere del capitale, e ne presuppone, pertanto, la fungibilità.

La **periodicità** è carattere connaturato alla nozione giuridica di frutto civile (nella quale, come detto, rientra quella di interessi) atteso che *ex art. 821 c.c.*, i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. L'obbligazione di pagare gli interessi matura, infatti, con il decorso del tempo e a scadenze ricorrenti (l'unità cronologica, salva diversa pattuizione, è il giorno).

La **proporzionalità** esprime un rapporto fra obbligazione di interessi e capitale sotto il profilo del *quantum*. Tale caratteristica dipende dal fatto che la determinazione degli interessi si ottiene mediante l'applicazione di un coefficiente, fisso o variabile, alla somma capitale, nel corso del tempo. Tale coefficiente è denominato 'saggio' o 'tasso' di interesse.

Infine, diversamente da quanto vale per l'obbligazione pecuniaria di capitale che, come detto, è naturalmente fertile, **l'obbligazione di interessi è sterile**, in quanto di regola non produce altri interessi come si vedrà nell'esame della questione dell'anatocismo (§10.6).

10.3.2 *La tormentata storia dei criteri di classificazione degli interessi*

Anche le obbligazioni di interessi si prestano a plurime classificazioni, che fanno leva essenzialmente sulla funzione dagli stessi assolta ovvero sulla fonte.

Cominciamo dalla classificazione degli interessi in relazione alla funzione.

10.3.2.1 *La distinzione classica: interessi corrispettivi, compensativi e moratori*

In relazione alla funzione assolta, la **classificazione tradizionale** distingue fra interessi corrispettivi, interessi moratori e interessi compensativi.

Gli **interessi corrispettivi** sono quelli cui si riferisce l'art. 1282 c.c. allorché stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Essi vengono riconosciuti con **funzione remuneratoria** dell'uso legittimo del danaro altrui rappresentando, *ex latere creditoris*, il **compenso per la temporanea privazione** del godimento **di una somma di danaro** e la conseguente **impossibilità di trarre**, da quella somma, **le presumibili utilità** derivanti dai suoi potenziali impieghi; *ex latere debitoris*, il corrispettivo per la disponibilità del danaro altrui e la relativa possibilità di trarne vantaggio come compenso l'equivalente dell'utilità che il debitore ritrae (*rectius*: si presume ritragga) dall'uso protrato del danaro del creditore. In questo senso, gli interessi corrispettivi rappresentano l'espressione più paradigmatica della naturale attitudine del danaro ad atteggiarsi quale valore fruttifero, idoneo all'investimento e alla produzione di un incremento patrimoniale in capo al soggetto che ne abbia la disponibilità.

Per **interessi moratori** si intendono, invece, quegli interessi che, nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, sono dovuti in caso di ritardo nell'adempimento imputabile al debitore (art. 1224, comma 1, c.c.). Se, dunque, gli interessi corrispettivi vengono riconosciuti come compenso per l'altrui uso legittimo del danaro, gli interessi moratori rappresentano una forma di "risarcimento" per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovuto, assurgendo a liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. In altri termini e, con maggior sforzo esplicativo, mentre gli interessi corrispettivi rispondono a una logica di scambio, rappresentando il corrispettivo di un vantaggio, gli interessi moratori rispondono a una logica di responsabilità, rappresentando la quantificazione di un danno. Gli interessi moratori crescono in corso di causa e sono oggetto di una regolamentazione particolarmente severa nelle transazioni commerciali *ex* D.Lgs. 231/2002.

Da ultimo, vengono in rilievo gli **interessi compensativi** che sono dovuti a titolo equitativo per compensare i vantaggi derivanti dal godimento di un bene fruttifero, prima che sia esigibile il corrispettivo per quel godimento. La norma posta a fondamento della categoria di interessi in esame è costituita dall'art. 1499 c.c. che, in tema di compravendita, fa riferimento all'ipotesi in cui non vi sia contemporaneità nell'adempimento delle obbligazioni corrispettive poste a carico del venditore e del compratore. In virtù del principio consensualistico, il compratore acquista immediatamente la proprietà del bene compravenduto; se, come avviene di norma, egli acquista anche il possesso della

cosa, e ottiene una dilazione nel pagamento del prezzo, si trova a godere contemporaneamente dei vantaggi derivanti, sia dai proventi del bene stesso, sia dalla disponibilità della somma di denaro spettante al venditore ma non ancora corrispostagli.

Gli interessi compensativi sono, perciò, **volti a ristabilire equitativamente l'equilibrio economico tra le parti, compensando** il venditore del **mancato godimento dei frutti prodotti dalla cosa** (fruttifera), venduta e consegnata dal venditore al compratore prima di ricevere, da questi, il corrispettivo. Essi, dunque, assolvono a **una funzione remunerativa** al pari degli interessi corrispettivi, ma sono caratterizzati rispetto ai secondi dall'essere **dovuti per un credito non ancora esigibile**.

Si discute in dottrina ed in giurisprudenza circa la possibilità di **estendere** analogicamente la norma di cui all'art. 1499 c.c. a **ipotesi diverse** da quella espressamente prevista dal legislatore, quale espressione di un principio generale applicabile a tutti i negozi (anche preliminari) caratterizzati da uno scambio non sincronizzato tra bene fruttifero e somma di denaro liquida ma non esigibile (si pensi al contratto preliminare con consegna anticipata). A una **minoritaria tesi favorevole**, si contrappone l'**orientamento prevalente** secondo cui la norma dell'art. 1499 c.c. **ha carattere eccezionale** e che il regime generale degli interessi sia dettato esclusivamente negli artt. 1282 e ss. c.c., per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, e nell'art. 1224 c.c., relativamente agli interessi moratori.

Con riferimento alla **responsabilità aquiliana** secondo **costante giurisprudenza** (*sez. III, 10 giugno 2016, n. 11899, 17 aprile 2024, n. 10376*) «ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono **dovuti** sia la **rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali**, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale» (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), «sia **gli interessi compensativi** sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito». Come visto, infatti, gli interessi «compensativi» (o risarcitori) sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione". Ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente". **Sul piano processuale**, tuttavia, si registra un contrasto. Secondo un **recente orientamento** (*Cass. 5 settembre 2023, n. 25906, 17 aprile 2024, n. 10376*), infatti, perché possa operare tale cumulo, è necessario che sia formulata **una specifica domanda di liquidazione degli interessi compensativi**. Secondo, invece, un **precedente orientamento** gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente; ne consegue che **nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi**, per il cui riconoscimento non è, pertanto, necessaria un'apposita richiesta.

10.3.2.2 *Distinzione in base alla funzione: interessi con funzione remuneratoria (o reintegratoria) e interessi con funzione risarcitoria (o riparatoria)*

Secondo alcuni autori, la descritta tripartizione fra interessi corrispettivi, moratori e compensativi potrebbe essere ricondotta a una più **generale dicotomia** tra **interessi remuneratori e interessi risarcitori**.

I **primi ricomprendono gli interessi corrispettivi e quelli compensativi** e hanno come fondamento la fertilità del denaro ossia la capacità dello stesso di produrre naturalmente frutti civili. Essi mirano a **remunerare l'uso legittimo del denaro altrui**, differenziandosi, come anticipato, per il fatto che mentre gli interessi corrispettivi decorrono a fronte di crediti liquidi ed esigibili, quelli compensativi sono dovuti per crediti non ancora esigibili.

Gli interessi risarcitori, invece, coincidono con quelli moratori e hanno a fondamento l'inadempimento imputabile dell'obbligazione pecuniaria. Essi non **mirano** a remunerare l'uso legittimo del denaro altrui, bensì **a risarcire il danno ingiusto sofferto per il ritardato pagamento**.

10.3.2.3 *La ricostruzione unitaria: tutti gli interessi sono espressione della fertilità del denaro*

Infine, secondo una terza tesi ulteriormente riduzionistica (in dottrina RIZZO, in giurisprudenza *Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442*), deve revocarsi in dubbio anche la dicotomia fra interessi con funzione remuneratoria (compensativi e, soprattutto, corrispettivi) e interessi con funzione risarcitoria (ossia moratori), sul presupposto che, nonostante le differenze intercorrenti fra gli stessi, **tutti gli interessi hanno una matrice giuridica unitaria, rappresentata dalla naturale fecondità del denaro**.

Questa tesi mette in discussione l'assunto secondo cui gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., reagendo a un illecito del debitore, avrebbero una funzione risarcitoria, con ciò differenziandosi radicalmente da quelli corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c., che avrebbero, invece, la diversa funzione di bilanciare il vantaggio che il debitore abbia potuto trarre dalla disponibilità di una somma che altri può esigere.

Si osserva, infatti, **che interessi corrispettivi e interessi moratori costituiscono entrambi la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente e forzosamente**. Entrambi, pertanto, assolvono alla **medesima funzione di ristorare il differimento nel tempo del godimento di un capitale**. L'art. 1224 c.c. disciplina, sì, il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma il "danno" da ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria altro non è che la perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli e trarne un lucro finanziario. Questo danno è presunto dal legislatore *juris et de jure* nel suo ammontare minimo, che non può essere inferiore al saggio legale (art. 1224, comma 1, c.c.), poiché *"non ha bisogno di essere provato il fatto che il denaro è destinato ad essere impiegato nell'acquisto di beni, servizi, o, comunque, in forme remunerative; [...]* ciò rispondendo, infatti, alla natura della moneta quale bene naturalmente fecondo,

idoneo non solo a fungere da misura di valori ma anche e soprattutto a strumento di scambio” (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499).

In ultima istanza, si osserva che l’attitudine degli interessi moratori (convenzionali o legali) ad assicurare, sul piano giuridico, il risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo, non toglie che, dal punto di vista economico, gli stessi rappresentano una remunerazione del capitale, né più né meno degli interessi corrispettivi.

Sul piano economico, in entrambi i casi si ha una situazione di vantaggio di una parte, che può contare su una somma di denaro altrui, **cui corrisponde il sacrificio dell’altra**, che non può disporre del proprio denaro. **Il legislatore impone**, così, a favore della parte svantaggiata, **la prestazione di un corrispettivo** a carico dell’altra, in modo **da riequilibrare**, almeno in una certa misura (quella degli interessi legali), la **posizione** delle parti. Sull’assolvimento di tale funzione remuneratoria sotto il profilo economico, nulla incide la circostanza che, sul diverso piano giuridico, l’uso del denaro altrui sia in un caso legittimo e volontario e, nell’altro, illecito e forzoso.

La presenza nel nostro codice civile di due diverse norme, l’una dedicata agli interessi moratori (art. 1224 c.c.) **l’altra agli interessi corrispettivi** (art. 1282 c.c.), non si spiega, così, con una pretesa distinzione ontologica e funzionale delle due categorie, ma è, al contrario, un **mero retaggio storico dell’unificazione del codice civile del 1865 e del codice del commercio**, che avevano risolto in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora.

Infatti, vigente la distinzione fra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali, il codice civile del 1865, fedele al divieto canonistico delle usure, prevedeva che un’obbligazione civile potesse produrre interessi solo nell’ipotesi in cui il debitore fosse in mora nell’adempimento (art. 1231 cod. civ. 1865). Gli interessi, in questo quadro, si legittimavano solo quale reazione all’illecito, come interessi di mora con funzione risarcitoria. Al contrario, il codice del commercio del 1882 prevedeva pacificamente, all’art. 41, che i debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producessero interessi di pieno diritto.

Queste considerazioni consentono di spiegare in prospettiva storica il rapporto fra gli artt. 1224 e 1282 del codice vigente del 1942, nato dalla fusione del codice civile del 1865 con quello del commercio. Al riguardo, si osserva (RIZZO) che il legislatore del ’42 non avrebbe dato luogo a equivoci se, con l’unificazione dei due codici, si fosse limitato alla previsione generale dell’art. 1282 c.c. e avesse, per converso, costruito l’art. 1224 con un solo comma, il 2°, che consente al creditore di incrementare le proprie pretese nei confronti del debitore inadempiente, laddove provi che, disponendo della somma, avrebbe conseguito un rendimento maggiore (prezzo di mercato) di quello legale (saggio legale degli interessi) o avrebbe evitato un danno che la prestazione degli interessi non è sufficiente a compensare.

Per esigenze di esaustività, va, infine, dato conto di una autorevole, risalente e **isolata dottrina** (GIORGIANNI) per la quale gli **interessi corrispettivi e quelli moratori** partecipano di una **medesima funzione**, non già tuttavia, remuneratoria, ma **risarcitoria**.

In particolare, secondo l’autore, **l’art. 1282 sarebbe applicabile tutte le volte in cui l’art. 1224 può dispiegare i suoi effetti** (eccettuata l’ipotesi dei crediti illiquidi, come quelli risarcitori, i cc.dd. debiti di valore), **ma non viceversa**. Gli **interessi corrispettivi** di cui

all'art. 1282, pertanto, verrebbero prestati **anche** quando il **difetto della necessaria costituzione in mora** del debitore **impedisce che si producano gli interessi moratori** previsti dall'art. 1224. Seguendo questa opinione avremmo, quindi, degli interessi moratori che, per essere prestati, presuppongono la mora del debitore (art. 1224), e degli altri interessi moratori che vi prescindono e si producono proprio quando il debitore non è in mora (art. 1282).

10.3.3 *Interessi legali. L'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.: le Sezioni Unite non sciolgono il contrasto che viene sopito dalla terza sezione nel luglio 2026*

In base alla fonte, si distinguono gli **interessi legali** e quelli **convenzionali**.

Gli **interessi legali** sono quelli dovuti in forza di una previsione di legge. Ai sensi dell'art. 1284 c.c., in mancanza di accordo tra le parti, gli interessi sono dovuti nella misura del saggio legale, fermo restando il potere del Ministro del Tesoro di modificare, annualmente, la misura del tasso legale. **Se le parti non ne hanno determinato una diversa misura, dal momento della domanda** giudiziaria o arbitrale, si applica il più gravoso **regime relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** (art. 1284 c.c., comma 4).

L'ultimo comma, in particolar modo, è stato oggetto di modifica da parte dell'art. 17 D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). Con tale intervento, il legislatore ha **importato nel diritto comune il tasso maggiorato** che il **D.Lgs. 231/2002** stabilisce per il computo degli interessi legali posti a carico del debitore (impresa o pubblica amministrazione) in mora nel pagamento del corrispettivo dovuto al creditore (altra impresa), a fronte della consegna di merci o della prestazione di servizi in esecuzione di una c.d. transazione commerciale.

La **previsione di un saggio d'interesse molto più elevato** rispetto a quello ordinariamente applicabile si spiega con la **finalità di dissuadere e sanzionare la procrastinazione** nell'**adempimento di obblighi pecuniari**, onde lucrare sulla differenza tra il costo di mercato del denaro e il costo dell'inadempimento.

Pertanto, **la fattispecie codicistica si differenzia da quella settoriale** sotto un profilo significativo: giacché in ordine alla produzione degli interessi maggiorati la mora diviene rilevante, a mente della seconda, non appena siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della fattura (o da altri eventi specificamente indicati dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 231/2002); e invece, a tenore della prima, per effetto della pendenza del giudizio instaurato dal creditore per conseguire l'adempimento del debito di denaro. Questa fisionomia della fattispecie di diritto comune contribuisce a precisare meglio la *ratio* dei capoversi inseriti in fondo all'art. 1284 c.c., i quali dissuadono il debitore pecuniario dall'esercizio del diritto di difesa e, così, mirano alla deflazione del contenzioso civile.

La **comminatoria di una sanzione per la (mera) resistenza processuale** ha sollevato in **dottrina** molteplici **perplexità**. Un primo ordine di rilievi tende ad evidenziare il **difetto di proporzionalità** tra lo strumento adottato ed il fine perseguito.

Così, in particolare, si è sostenuto (TRIMARCHI, R. PARDOLESI-SASSANI, CAPO-RUSSO, ROSSETTI) che l'**imposizione di interessi moratori ingenti non risulti ido-**

nea a ridurre il tasso di litigiosità, in quanto vale semplicemente a spostare la convenienza economica dell'instaurazione e della durata del giudizio dal debitore al creditore dell'obbligazione pecuniaria. Inoltre, **l'applicazione generalizzata e automatica della sanzione** è parsa a taluni **eccessiva** rispetto allo scopo, poiché **colpisce** non soltanto la parte che abusi dello strumento processuale (sulla scorta del modello adottato all'art. 96 c.p.c.), ma anche **soggetti** ragionevolmente **convinti** delle proprie *chances* di **vittoria in giudizio** (R. PARDOLESI-SASSANI, ROMANO-FUSCHINO). E ancora, il **saggio d'interesse** stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. è stato ritenuto **oltremodo elevato** in considerazione del fatto che il perimetro operativo della regola codicistica – diversamente da quello del D.Lgs. 231/2002 – **include** anche **rapporti non commerciali** di cui possono **esser parte i consumatori** (PAGLIANTINI). In qualche caso, poi, le critiche dottrinali sono proseguite sul piano della **legittimità della previsione normativa**, giungendo ad avanzare il sospetto che la sanzione da essa **comminata a carico di qualsiasi debitore** di denaro sul **solo presupposto della soccombenza processuale** contrasti con la garanzia sancita dall'art. 24 Cost. (A. PROTO PISANI, CAPORUSSO, GUARNIER). Sulla **scarsa tenuta costituzionale** della disposizione si è (AGRIFOGLIO) altresì sostenuto che l'applicazione della norma genererebbe **un indifendibile cumulo di sanzioni** rispetto a **quelle già** operanti nel **processo civile**. Al riguardo, tuttavia, **si escluso** (SASSANI) che l'art. 1284, comma 4, c.c. possa correttamente **rientrare** nella categoria delle **norme sanzionatorie** (nel senso in cui si dice sanzionatorio l'art. 96 c.p.c., o nel senso in cui se ne parla per l'art. 614bis stesso codice): ciò in quanto lo **scopo della norma non è sanzionare** una condotta, ma **eliminare** per il debitore il **vantaggio** finanziario derivante dalla **inferiorità del costo del ritardo** nell'inadempimento **rispetto** al **profitto** derivato dall'**impiego** della **somma** dovuta per il **tempo** necessario alla **condanna**.

Con riferimento all'ambito di applicazione della norma, secondo un **primo orientamento** giurisprudenziale (*Cass. 7 novembre 2018, n. 28409, 21 marzo 2019, n. 8050, 25 marzo 2019, n. 8289*), la previsione trova applicazione **esclusivamente quando la lite** giudiziale ovvero arbitrale ha **ad oggetto** le **sole obbligazioni** c.d. di **valuta**, e solo se **scaturenti da un contratto**.

La **motivazione di tale lettura** risiede nella circostanza che, «in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché **nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate** circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento». Si rileva, inoltre, che la **lettura «contrattualistica» del comma 4 sia necessaria per attribuirgli un valore precettivo autonomo**: la disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie *ex art.* 1224 c.c., che richiama gli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti.

Altro orientamento (*Cass. 3 gennaio 2023, n. 61*) ha, diversamente, **esteso l'applicazione della norma a tutte le obbligazioni pecuniarie**, non solo a quelle di matrice contrattuale, confutando i due argomenti a sostegno della tesi avversa.

In primo luogo, i giudici ritengono esservi una decisa **autonomia** concettuale **tra la disposizione** in esame – anche ove interpretata in modo da ricomprensivare le obbligazioni con fonte diversa dal contratto – **e l'art. 1224 c.c.**: tale autonomia si apprezza sul versante temporale, dato che il tasso *ex art. 1224 c.c.* decorre dal giorno della mora, mentre quello maggiorato *ex art. 1284 c.c.* dall'inizio del processo. In secondo luogo, la Corte reputa che **la determinazione di un tasso convenzionale sia compatibile con fonti non contrattuali**, in quanto l'intesa può essere stipulata anche successivamente al sorgere del contratto. Detto altrimenti, se è vero che l'origine contrattuale è l'unica compatibile con un'intesa precedente al sorgere della responsabilità, si deve convenire che, per le altre obbligazioni, sono pur sempre possibili intese successive al sorgere dell'obbligazione, ma precedenti al processo.

Evidenziato questo contrasto, con **decreto del 18 settembre 2023**, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., ha disposto la rimessione **alle Sezioni Unite** della questione «se il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sia applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale». Si chiedeva, inoltre, nel caso in cui il **titolo esecutivo** giudiziale disponga un **generico pagamento di “interessi legali”**, senza alcuna specificazione, quale tipologia di interessi maturati dopo la domanda vadano applicati: se quelli legali previsti dal **comma 1** dell'art. 1284 c.c., o se quelli **maggiorati ex comma 4** della stessa norma.

Le **Sezioni Unite** hanno, tuttavia, risposto con **sent. 7 maggio 2024, n. 12449**, solo a quest'ultimo quesito, stabilendo che «**se il titolo esecutivo giudiziale** – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – **dispone il pagamento di “interessi legali”**, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (*ex art. 1284, comma 4, c.c.*), la **misura degli interessi maturati dopo la domanda** corrisponde al **saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.**, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo».

Come anticipato, le Sezioni Unite **non hanno però risposto *funditus* all'altra questione sollevata** dal decreto di rimessione, limitandosi a un'**affermazione processuale**: in particolare, secondo la sentenza, la debenza del **super tasso legale non è mero effetto della fattispecie costitutiva degli interessi legali**, ma richiede l'integrazione di altra e parzialmente autonoma fattispecie, che annovera specifici elementi costitutivi.

In particolare la decisione ha chiarito che **il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando**, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.

La **mancata puntuale risposta** delle **Sezioni Unite** sullo spazio applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. **non ha**, inevitabilmente, **sopito il contrasto**.

La sez. III (ord. 22 marzo 2025, n. 7677) ha, infatti, stabilito che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è **applicabile** alle sole **obbligazioni di fonte contrattuale**, ma anche a quelle nascenti **da fatto illecito** o da **altro fatto o atto idoneo a produrle** e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.

Secondo questo orientamento, tuttavia, è **necessario** che si tratti di **obbligazioni** comunque “**liquide** o di **pronta liquidazione**”.

Altro indirizzo (ex alios Cass. 11 novembre 2025, n. 29757, 23 ottobre 2025, n. 28199, 22 marzo 2025, n. 7677), invece, ritiene che l'art. 1284, comma 4, c.c., deve **applicarsi a qualunque tipo di obbligazione** che debba essere **adempiuta** pagando una **somma di denaro**, quale che ne sia la fonte e la natura.

In senso contrario, infine, la sez. I, in due decisioni sempre del 2025 (29 luglio 2025, n. 21806 e 22 ottobre, 2025, n. 28036, aventi il medesimo estensore), ha ritenuto applicabili gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. **esclusivamente** all'ipotesi di **risarcimento del danno da inadempimento** di un'**obbligazione contrattuale ab origine pecuniaria** (quindi, per esempio, trova applicazione in caso di domanda giudiziale per inadempimento del pagamento di un prezzo in una compravendita, ma non per il risarcimento del danno nascente dall'inadempimento di un'obbligazione sanitaria).

Quattro le ragioni a sostegno di questa impostazione: a) l'art. 1284, comma 4, c.c., non s'applica alle **obbligazioni risarcitorie** perché queste sono **obbligazioni di valore**, e nelle obbligazioni di valore gli **interessi compensativi non** sono una **conseguenza automatica dell'inadempimento**, ma hanno lo scopo di risarcire un danno che deve essere allegato e provato; b) la **scelta** di uno dei **diversi criteri di liquidazione** degli interessi compensativi **non attiene** all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; c) l'art. 1284, comma 4, c.c., ha lo **scopo** di **colpire l'inadempienza**, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, **esigenza** che **non sussiste** quando l'**obbligazione** sorga da un **fatto illecito**; d) se si ritenesse **applicabile** la **norma** in esame a **qualunque credito**, non avrebbe **senso l'incipit** della **norma**, là dove afferma: se le parti non ne hanno determinato la misura; il riferimento all'accordo delle parti, si sostiene, imporrebbe di ritenere che solo alle domande fondate su un contratto si applichi, dopo l'introduzione del giudizio, il saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.

Quest'ultima impostazione è stata successivamente sottoposta a severa critica da una **pronuncia** della sez. III (Cass. 22 Luglio 2026, n. 23891) che ritiene, diversamente, che la **norma** vada **applicata a qualsiasi domanda** di condanna al **pagamento** d'una **somma di denaro**, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio. In modo singolare, tuttavia, la sentenza, pur **rilevando** la sussistenza del **contrasto**, e contrariamente al disposto del comma 3 dell'art. 374 c.p.c., ha ritenuto di **non rimettere** la **composizione** alle **Sezioni Unite**, rilevando che gli **orientamenti contrari** poggiano su **argomenti agevolmente superabili**.

In primo luogo, esamina e confuta sistematicamente le **argomentazioni** dell'**orientamento** che **esclude** l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle **obbligazioni risarcitorie**. Innanzitutto, **respinge** l'idea che tali **obbligazioni**, in **quanto “di valore”**, siano **estrane**